

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 74

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CAPPIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifica dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

ONOREVOLI SENATORI. — Presento oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto nella passata legislatura alla Camera, augurandomi che in questo ramo del Parlamento possa essere esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

Si è sostenuto che in Italia le nascite sono in declino anche per il gravame della cura dei figli, per le donne che lavorano. Il problema si pone.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di consentire alle madri dei figli molto piccoli, bisognosi di sorveglianza e cura, di potere detrarre dal proprio reddito di lavoro dipendente la spesa per tali prestazioni di lavoro domestico, almeno sino all'importo minimo indispensabile.

Questo sarebbe, presumendo un costo per *baby sitter* di lire 60 mila al giorno per 20 giorni mensili corrispondenti all'orario di lavoro della madre, un milione e duecentomila lire al mese.

Assumendo per altro che tale periodo possa ridursi, essendo in qualche ora l'infante altrimenti sorvegliato, la cifra scenderebbe a lire 1.000.000. Sulla somma così calcolata un'aliquota media del 20 per cento a carico della madre lavoratrice, che ha diritto alla detrazione, comporta un risparmio di imposta di lire 200.000 mensili che, moltiplicato per undici mesi, arriva a lire 2.200.000. Considerando il periodo di ferie natalizio e qualche altra vacanza, si può calcolare in lire 2.100.000 l'importo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

massimo di imposta da detrarsi da quella dovuta dalla madre lavoratrice.

L'aliquota ipotetica del 20 per cento, tenuto conto delle varie detrazioni e del fatto che l'aliquota è del 12 per cento per i redditi sino a lire 6 milioni, del 22 per cento per i redditi da lire 6 a 11 milioni e sale al 27 per cento per i redditi da 11 sino a lire 28 milioni, dovrebbe consentire appunto una detrazione piena, per reddito di lavoro, sino a tale importo.

Non appare equo favorire, con una detrazione maggiore, chi ha la fortuna di guadagnare un reddito superiore: anche se sarebbe iniquo negare la detrazione in misura identica alle madri che hanno un reddito di lavoro superiore o perchè ancor giovani hanno ottenuto un successo di carriera rilevante, oppure perchè affrontano la maternità in età non più giovanissima. In Italia è stato calcolato che i bimbi sino a tre anni sono circa 1,6 milioni. Presumendo che contemporaneamente in una famiglia vi possano essere più bimbi sino a tre anni di età, si può supporre che il numero potenziale delle madri bisognose di prestazioni di *baby sitter* sia un milione. La quota delle lavoratrici dipendenti sul numero di lavoratrici madri non supera il 30 per cento del totale.

Assumendo che due terzi del suddetto 30 per cento sia interessato alla detrazione, il numero di lavoratrici interessate è di 200.000. Assumendo inoltre che l'imposta risparmiata nei vari specifici casi sia due terzi del tetto di lire 2.100.000, si perviene a una perdita di gettito pari a lire 1,4 milioni per 200 mila, pari a 280 miliardi di lire. Se ciascuna percettrice di reddito di lavoro dipendente usufruisse del credito di imposta massimo, l'importo, comunque, si aggirerebbe sui 420 miliardi di lire.

Non si è ritenuto di estendere il beneficio a *baby sitter* maschi sia per evitare il pericolo di indebita dilatazione del beneficio a camerieri che non svolgono compiti di *baby sitter* (ciò potrebbe accadere anche per le cameriere, ma è impossibile stabilirlo in astratto), sia per dare una specifica incentivazione alle occupazioni femminili.

Quanto al caso di padri lavoratori che abbiano figli sino a tre anni a proprio carico, senza l'ausilio della madre, che è deceduta o si è separata, e senza altro ausilio, l'ipotesi appare troppo particolare, per meritare una considerazione. È parso meglio alla proponente mettere a fuoco il tema della conciliazione della funzione materna con quella dell'attività di lavoro.

Il provvedimento non viene esteso al lavoro autonomo, in quanto da un lato si può supporre che esso si presti maggiormente a flessibilità di orari e di conciliazione con la cura dei figli; dall'altro le tecniche di accertamento del reddito in questione non appaiono ancora adeguate e vi è il rischio che nuove detrazioni aggravino la sperequazione.

Il termine «assimilato» vuole tenere, per altro, conto di forme di lavoro autonomo che - come la collaborazione coordinata e continuativa vera e propria, di giornalisti, di personale di segreterie ecc. - comportino un impegno di lavoro fisso, paragonabile al lavoro dipendente.

La soluzione di coprire l'onere del provvedimento all'interno della riforma dell'Irpef corrisponde al pensiero che la presente proposta potrebbe essere recepita nel quadro del dibattito in corso del Ministero delle finanze con le parti sociali, vertente su tale materia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Alle percettrici di reddito di lavoro dipendente o assimilabile che dimostrino di avere corrisposto compensi a prestatrici di lavoro domestico per la sorveglianza e cura dei figli di età non superiore a tre anni spetta, sul reddito percepito ai titoli di cui sopra, una detrazione di imposta sino al limite massimo di lire 2.100.000 annue, da calcolarsi mediante detrazione dal suddetto reddito dei compensi di cui sopra corrisposti nello stesso mese, sino al tetto massimo di lire 800.000 mensili. In nessun caso la detrazione d'imposta potrà eccedere l'imposta dovuta nell'anno sul reddito avente diritto alla detrazione».

Art. 2.

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante apposito provvedimento di revisione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.